

DETERMINAZIONE PROT. OKRC0P2MF DEL 13/10/2023

**OGGETTO: HT\_2022\_126\_Determina di revoca ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 della procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione e servizio di catering in favore della Fondazione Human Technopole.**

**CIG 9346437BCC**

I sottoscritti Prof. Marino Zerial in qualità di Direttore e la Prof.ssa Irene Bozzoni, in qualità di Membro del Comitato di Gestione della Fondazione Human Technopole

**Premesso che:**

1. l'art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole;
2. nel piano del fabbisogno del personale approvato con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 30 dicembre 2021, su proposta del Comitato di Gestione, è stato previsto che, nel biennio 2023-2024, l'organico della Fondazione avrà una consistenza media di 300 unità di personale dipendente e di altre 100 fra collaboratori e dottorandi;
3. in considerazione del succitato progressivo incremento di personale stimato per il biennio 2023 – 2024, è stata espressa l'esigenza di avvalersi di un servizio mensa e catering da effettuarsi utilizzando l'area cucina e presso i locali annessi di Palazzo Italia ad esito degli interventi di rifunionalizzazione/manutenzione involgenti i succitati locali aziendali e, più in generale, il quarto piano del Palazzo. Nello specifico:
  - il dott. Marco Manzotti, in qualità di Senior HR Advisor Admin, Pers. Wellbeing and Labour Relations dell'Area Human Resources del Dipartimento HR Administration, ha espresso la richiesta di approvvigionarsi di un servizio sostitutivo di mensa da erogarsi nei locali aziendali, a favore del personale della Fondazione e dei collaboratori/studenti a cui viene garantito il servizio secondo i regolamenti e le procedure vigenti;
  - la dott.ssa Marta Nathansohn, in qualità di Communication Manager of Directorate ha espresso la necessità di avvalersi di servizi di ristorazione e catering per le attività pianificate di eventi di formazione e divulgazione della Fondazione Human Technopole, nonché di mettere a disposizione dei soggetti che potranno locare gli spazi a uso commerciale nella disponibilità della Fondazione;
4. con Determinazione Prot. n. 6KLAYOU3R del 12.08.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura ristretta per l'affidamento del servizio di ristorazione e servizio di catering in favore della Fondazione Human Technopole, di durata complessivamente stimata in 2 anni con facoltà di rinnovo di 1 anno;

5. con la medesima Determinazione è stato nominato quale RUP della procedura il Dott. Giovanni Selmi;
6. il valore stimato del servizio al netto di IVA è stato quantificato in un importo pari ad € 1.434.000,00 (unmilionequattrocentotrentaquattromila/00);

**Considerato che:**

- dopo l'indizione della procedura, nel corso della Fase 1 della gara, con Determina Prot. n. 9FSNTB0DO del 23.03.2023 si è reso necessario rettificare la precedente Prot. n. 6KLAYOU3R del 12.08.2022 modificando l'oggetto dell'affidamento e ivi comprendendovi anche la concessione della gestione del servizio bar;
- per l'effetto, il valore stimato del contratto ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 è stato quantificato in € 1.785.000,00 (unmilionesettecentoottantacinquemila/00) al netto di IVA;
- sempre in pendenza della procedura, nel corso della predisposizione della documentazione da pubblicare nell'ambito della Fase 2, il RUP ha chiesto di effettuare un approfondimento in merito all'impostazione contabile che si è reso necessario dare alla gestione delle utenze legate all'utilizzo degli spazi della Fondazione da dedicare alla erogazione del servizio, in particolare, con riferimento alla messa a disposizione a titolo gratuito degli spazi con costi operativi a carico della Fondazione, senza la previsione di una ripartizione con il futuro appaltatore dei costi operativi delle utenze per la gestione del servizio;
- ad esito dell'approfondimento effettuato, pur essendo tale scelta contabile legata, da un lato, all'assenza allo stato attuale di appositi contatori che consentano di registrare separatamente il consumo di energia elettrica della Fondazione rispetto a quello dell'appaltatore/concessionario e, dall'altro, alla volontà di evitare che tali costi si riverberassero sul prezzo unitario del pasto da parte dell'appaltatore, non è stato possibile confermarne *in toto* la sostenibilità, potendosi comunque configurare un pregiudizio in termini di responsabilità erariale;
- la circostanza sopra rappresentata richiederebbe in termini contabili della strategia di gara, in via alternativa: l'installazione di appositi contatori o, in alternativa, una rideterminazione in aumento del prezzo unitario per singolo pasto a base di gara con il conseguente incremento della base di gara;

**Rilevato che:**

- ad esito dei suesposti approfondimenti, è emerso un mutamento dello scenario originario del contratto ed una rivalutazione del fabbisogno espresso dalla Fondazione la quale manifesta la sopravvenuta carenza dell'originaria esigenza legata all'acquisizione del servizio in oggetto secondo le modalità previste nella *lex specialis*;
- nella valutazione circa la perduranza dell'interesse all'affidamento è stato tenuto in

considerazione anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione della Fase 1 della procedura, pari a più di 12 mesi, nonché l'intervenuta approvazione del D.Lgs. n. 36/2023 recante la nuova disciplina per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti Pubblici;

**Visti:**

- l'art. 21 - *quinquies* della L. n. 241/1990, ai sensi del quale la Stazione Appaltante ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario;
- l'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*, ai sensi del quale, fino alla stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante può esercitare i propri poteri di autotutela, anche mediante ritiro sia dell'affidamento, sia dell'intera procedura di gara, potendo tenere in considerazione l'eventuale sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, il mutamento della situazione di fatto od una rinnovata (e diversa) valutazione dell'interesse pubblico originario sotteso all'acquisto;
- i principi di economicità e buon andamento, a garanzia di una gestione razionale ed efficiente delle risorse economiche a disposizione;

**Considerato che:**

- il potere di revoca in autotutela di una procedura ad evidenza pubblica rientra nella potestà discrezionale della Stazione Appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
- nell'attuale fase della procedura *de qua* si è formata in capo ai concorrenti una mera aspettativa non qualificata alla conclusione del procedimento che non comporta per questa Stazione Appaltante speciali oneri motivazionali, nè l'obbligo di inoltro agli interessati della comunicazione di avvio del procedimento;

**Ritenuto che:**

- in considerazione di quanto sopra esposto sussistono i presupposti previsti dai richiamati artt. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e 21-*quinquies* L. n. 241/1990 per procedere alla revoca in autotutela della procedura in oggetto e di tutti gli atti ad essa connessi;
- ed infatti è prevalente l'esigenza di porre in essere una verifica complessiva sulla congruità e remuneratività del prezzo stimato per singolo pasto, aggiornato alle condizioni di mercato attuali, stante anche il tempo intercorso dalla progettazione della procedura e dalla predisposizione della *lex specialis*;
- l'esercizio del potere di autotutela è quindi adeguato rispetto all'esigenza della Fondazione HT di garantire la rispondenza della propria azione all'interesse pubblico, coincidente con l'acquisizione delle prestazioni nel rispetto del principio di legalità,

nonché di quello di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

- nel contemperamento degli interessi in gioco tale interesse pubblico risulta prevalente rispetto a quello di soggetti eventualmente interessati alla conservazione della procedura di gara;

#### **DETERMINA**

- 1) di revocare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21-*quinquies* della L. n. 241/1990, la Determinazione Prot. n. 6KLAYOU3R del 12.08.2022 di indizione, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, della procedura ristretta per l'affidamento del servizio di ristorazione e servizio di catering in favore della Fondazione Human Technopole, nonché il bando di gara, la relativa *lex specialis* e di tutti gli atti ad essa connessi;
- 2) di provvedere, ai sensi degli artt. 29 e 76, D.Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione della presente determina di revoca in autotutela della procedura di affidamento, nonché alla relativa comunicazione ai soggetti interessati.

**Il Direttore  
Prof. Marino Zerial**

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme  
collegate*

**Il Delegato del Comitato di Gestione  
Prof.ssa Irene Bozzoni**

*Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.  
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme  
collegate*

#### ALLEGATI:

- HT\_2022\_126\_Determina Prot. n. 6KLAYOU3R del 12.08.2022
- HT\_2022\_126\_Determina Prot. n. 9FSNTB0DO del 23.03.2023